

Osservazioni e proposte sullo “Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107”, di seguito “Schema” (n. 378)

1. Associazioni di tutela

L’art. 1, comma 2, dello Schema recita:

«L’inclusione scolastica si realizza (*omissis*) attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio».

Il principio trova applicazione all’art. 17, “*Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica*”. Al comma 3, si legge, infatti, che l’Osservatorio «è presieduto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

La disposizione non sembra, tuttavia, sufficiente.

Va, infatti, considerato che le Associazioni di e per persone con disabilità sono utile e, spesso, preziosa risorsa nella definizione dei progetti individuali, di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000, e dei piani educativi individualizzati, di cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 11 dello Schema.

Con le loro attività, rivolte a ridurre gli svantaggi relazionali, anche attraverso l’adeguamento degli spazi fisici e virtuali, le Associazioni di e per persone con disabilità concorrono, inoltre, alla coesione sociale dei territori in cui operano.

Appare, pertanto, opportuno declinare il principio di condivisione in modo più ampio e compiuto.

Allo scopo, si propone di emendare lo Schema, prevedendo che:

1. Alla definizione dei Progetti Individuali, di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000; dei Piani Educativi Individualizzati, di cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 11 dello Schema; e dei Piani per l’Inclusione, di cui all’art. 10 del medesimo Schema, partecipano le Associazioni di e per persone con disabilità.
2. Il Gruppo per l’Inclusione Territoriale, di cui all’art. 8 dello Schema, formula le proposte concernenti le risorse di sostegno didattico da assegnare alle istituzioni scolastiche, sentite le Associazioni di e per persone con disabilità.

2. Sistema integrato di educazione e di istruzione

All’art. 2, comma 1, viene precisato che le disposizioni recate dallo Schema si applicano agli alunni con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell’infanzia.

È, tuttavia, in via di adozione il decreto legislativo per l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma della legge n. 107, art. 1, comma 181, lettera e).

Si propone, pertanto, di sostituire le parole «sin dalle scuole dell’infanzia» con le parole «sin dai servizi educativi per l’infanzia».

Parallelamente, si propone di emendare l’Atto governativo concernente il sistema integrato di educazione e di istruzione, stabilendo che l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità nei servizi educativi dell’infanzia e nella scuola dell’infanzia si realizza attraverso le azioni e con le modalità previste dalla legge n. 104/1992, artt. 12, 13, 14 e 15 e successive norme di modificazione ed integrazione.

Si propone, inoltre, di emendare i due Atti, prevedendo, in entrambe, che la condizione di disabilità determina priorità di accesso ai servizi educativi dell’infanzia e nella scuola dell’infanzia.

3. Piano Educativo Individualizzato e Progetto Individuale

3.1. Piano Educativo Individualizzato e Progetto Individuale. Armonizzazione

L'art. 2, comma 2, afferma che l'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità certificata «è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato, di cui all'articolo 11, parte integrante del Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

Il principio non trova adeguata attuazione.

Nulla è, infatti, detto sulle modalità con le quali il Piano Educativo Individualizzato (di seguito: PEI) diviene parte integrante del Progetto Individuale.

L'art. 7, comma 2, lettera d, prevede che il Progetto Individuale è elaborato dall'Ente locale e "trasmesso" all'Istituzione scolastica.

Si propone, pertanto, di emendare lo Schema, chiarendo la sede in cui i due fondamentali documenti vengono integrati ed i soggetti che concorrono all'armonizzazione e precisando che all'operazione collaborano i genitori e le Associazioni.

3.2. Progetto Individuale. Redazione

Ai sensi della legge n. 328/2000, art. 14, il Progetto Individuale è predisposto dai "**Comuni, d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali**".

Diversamente, secondo l'art. 7, comma 2, lettera c) dello Schema, il Progetto Individuale è elaborato dall' "**Ente locale**", a seguito, sembra di capire, del riordino delle Città metropolitane, delle Province e delle unioni di comuni operato dalla legge n. 56/2014.

Si propone di emendare lo Schema, chiarendo che la stesura del Progetto Individuale compete al Comune, quale "Ente di prossimità".

3.3. Progetto Individuale. Richiesta

Ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 8 dello Schema, il Progetto Individuale è documento di riferimento nella stesura del PEI e della proposta di quantificazione delle risorse di sostegno didattico da assegnare alle scuole, elaborato dal Gruppo per l'Inclusione Territoriale (di seguito: GIT).

Tuttavia, a norma dell'art. 14 della legge n. 328/2000 e dell'art. 7, comma 2, lettera c) dello Schema, il Progetto Individuale è elaborato "**ove**" richiesto dai genitori.

Si propone di emendare lo Schema, chiarendo che i genitori trasmettono la documentazione ricevuta dalle Commissione medica di accertamento della condizione di disabilità all'Istituzione scolastica e al Comune, per l'elaborazione, rispettivamente, del PEI e del Progetto Individuale.

3.4. Piano Educativo Individualizzato

Si propone di emendare l'art. 11, comma 2, precisando che il PEI individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro e l'effettiva partecipazione alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche ai sensi del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 181, lettera g) della legge n. 170/2015, recante norme per la promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della creatività.

4. Accessibilità e fruibilità

L'art. 3, comma 6, dello Schema, prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.

Le modalità di attuazione del principio, già presente nella legge n. 104/1992 e nel d.lgs. 297/1994, non sono definite.

Si propone, pertanto di emendare il testo, prevedendo che:

1. All'Amministrazione scolastica ed alle istituzioni scolastiche non è consentito stipulare, pena la nullità, contratti per lo sviluppo o per l'acquisto di prodotti informativi ad uso gestionale o didattico non conformi alle norme sull'accessibilità.
2. Non è consentita l'adozione di libri di testo digitali dei quali l'editore non garantisca la conformità alle norme sull'accessibilità.
3. La dotazione individuale di ausili e strumenti funzionali all'inclusione scolastica può essere acquisita attraverso la "Carta dello Studente" di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 181, lettera f), parametrata all'ordine e grado di scuola e alla disabilità certificata.

5. Formazione delle classi

L'art. 3, comma 2, lettera d), stabilisce che «lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente».

Tenuto conto del dettato dell'art. 5 del dpr n. 81/2009, si propone di emendare lo Schema, stabilendo che le sezioni della scuola dell'infanzia e le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.

Si propone di emendare ulteriormente lo Schema, prevedendo che, di norma, le sezioni della scuola dell'infanzia e le classi delle scuole di ogni ordine e grado accolgono alunni con disabilità nel limite massimo di due.

6. Certificazioni e commissioni mediche

Stando all'art. 5, commi 1 e 2:

- A. Alle prestazioni socio-sanitarie, rapportate alla condizione di disabilità, si accede previo accertamento medico-legale condotto dalla Commissione di cui alla legge n. 104/1992, art. 4, modificata, in considerazione dell'età evolutiva dei soggetti da esaminare, nella componente costituita dalla Commissione di cui alla legge n. 295/1990. La Commissione modificata è composta da: un medico specialista in medicina legale; un medico specialista in medicina legale; due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile; un operatore sociale; un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali; un medico INPS.
- B. Alle prestazioni scolastiche, rapportate alla condizione funzionale, si accede previo accertamento condotto dalla Commissione medica di cui al punto precedente, integrata da un terapeuta della riabilitazione; un operatore sociale (già previsto); un docente con specifiche competenze in materia di disabilità ed impegnato in progetti di rilevanza culturale e didattica, di reti di scuole o di valore nazionale.

Si propone di emendare lo Schema, prevedendo che:

1. Alle prestazioni assistenziali, rapportate alla riduzione della capacità lavorativa, si accede previo accertamento condotto dalla Commissione di cui alla legge 295/1990, modificata in considerazione dell'età evolutiva dei soggetti da esaminare e composta da: un medico specialista in medicina legale; un medico specialista in medicina legale; due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile; un medico INPS.
2. Le Commissioni mediche, deputate all'accertamento della riduzione della capacità lavorativa, all'accertamento della condizione di disabilità e alla valutazione diagnostico-funzionale, sono integrate da un sanitario in rappresentanza dell'ANMIC, dell'UICI, dell'ENS e dell'ANFAS, a seconda della minorazione da accertare; è ammessa la presenza di medici di fiducia.

7. Sostegno alla genitorialità.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere a) b) e c), spetta ai genitori avviare la procedura per l'accesso alle prestazioni di supporto all'inclusione scolastica e trasmettere la documentazione, rilasciata al termine della procedura, all'Ente locale e all'Istituzione scolastica, per l'elaborazione del Progetto Individuale e del PEI.

Si propone di emendare lo Schema, prevedendo che:

1. All'avvio di una procedura di accertamento finalizzata all'erogazione di una prestazione socio-sanitaria, assistenziale o scolastica, i genitori ricevono una guida ai servizi.
2. Previa autorizzazione, le trasmissioni documentali da Amministrazione ad Amministrazione sono curate d'ufficio.
3. I genitori ricevono avviso delle trasmissioni documentali effettuate d'ufficio.

8. Continuità didattica

L'art. 12 istituisce, nell'ambito dei ruoli per il personale docente, articolati per Ambito territoriale, le sezioni dei docenti per il sostegno, suddivise per gradi di istruzione.

L'istituzione di ruoli specifici per il sostegno si somma alla progressiva rideterminazione della dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno, avviata con la legge 244/2007 e proseguita negli anni allo scopo di contenere il numero dei posti creati in deroga (nell'a.s. 2015/2016, 28.092 su 124.572) e alla costituzione dell'organico

dell'autonomia, nel quale, a norma della legge n. 107/2015, confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il sistema è ancora in fase di assestamento e, prevedibilmente, vi saranno ancora mobilità importanti, sia pure in un quadro di progressiva stabilizzazione.

D'altra parte, come recita l'art. 16, la continuità educativa e didattica è garantita dal PEI e dal Piano di Inclusione. Si propone, pertanto, di emendare lo Schema, precisando che:

1. Ai fini della continuità educativa e didattica, sono essenziali la qualità del PEI e del Piano di Inclusione, la costante verifica degli esiti dei due Piani e la correzione in itinere degli eventuali errori.
2. Il regolare svolgimento di tali azioni è assicurato dalla stabilità dell'organico dell'autonomia per l'intera durata dell'anno scolastico.

9. La formazione del personale

L'art. 3, comma 4, prevede che, con intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono individuati i criteri per uniformare su tutto il territorio nazionale la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.

L'art. 13, comma 5, e l'art. 14, comma 5, prevedono che, con decreto ministeriale, sono definiti i piani di studio e le modalità attuative ed organizzative dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

L'art. 15, prevede attività di formazione in servizio rivolte ai docenti delle classi, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e riserva al MIUR il compito di definire le modalità di formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici.

Si propone di emendare lo Schema, prevedendo, con riguardo ai percorsi di specializzazione e di aggiornamento di cui alle norme richiamate e ai percorsi di qualificazione di cui ai decreti legislativi attuativi della delega per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni e della delega al riordino della formazione iniziale dell'accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria:

1. Che nei piani di studio e di formazione sono previsti unità/moduli didattici sulle specificità cognitivo-relazionali delle diverse disabilità e che alla definizione di tali unità/moduli possono partecipare le Associazioni di e per persone con disabilità.
2. Che nelle attività di tirocinio formativo, diretto e indiretto, si sperimentano le specificità cognitivo-relazionali delle diverse disabilità e che tali attività possono essere condotte presso Centri indicati dalle Associazioni di e per persone con disabilità.

10. Prestazioni alle scuole statali

L'art. 3, comma 2, lettera e), stabilisce che «lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».

Si propone di emendare lo Schema, stabilendo che il contributo è parametrato al numero degli alunni con disabilità accolti; il contributo è incrementato se la percentuale degli alunni con disabilità sul numero complessivo degli alunni frequentanti non supera di due volte la percentuale media nazionale, con riguardo all'ordine e al grado di scuola; il contributo è ridotto se la soglia-limite è superata.

11. Scuole paritarie

Secondo dati MIUR, nell'a.s. 2015/2016, hanno operato 13.267 scuole paritarie; gli iscritti sono stati complessivamente 939.372. Le presenze si sono concentrate nelle scuole dell'infanzia, che hanno accolto 586.442 bambini in 9.508 centri.

In quanto parte del sistema nazionale di istruzione e formazione, la scuola paritaria riceve contributi statali di diversa entità. Da ultimo, la legge n. 297/ 2016 (legge di stabilità 2017) ha stanziato un contributo di circa 23 milioni di euro annui alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (art. 1, comma 616).

Si propone di emendare lo Schema, stabilendo che le scuole paritetiche, dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, realizzano l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso le azioni e le misure previste dalla normativa vigente.